



**Determina N. 174 del Segretario Generale del 13/06/2017**

**UFFICIO:** Ufficio Ragioneria e Provveditorato

**OGGETTO** Affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 per la fornitura del servizio di copertura assicurativa RC Professionale Organismi di Conciliazione dal 05.04.2017 al 05.04.2018.

**IL SEGRETARIO GENERALE f.f.**

- Richiamato il D.Lgs. n. 29/1993, nonché il successivo D.Lgs. n. 165/2001;
- visto lo Statuto dell'Ente camerale in vigore dal 05.05.1999, successivamente modificato ed integrato ed il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi in vigore dal 05.07.2000 con le successive modifiche ed integrazioni, con i quali si dà attuazione ai principi contenuti nel D.Lgs. n. 165/2001;
- visto l'art. 13 del D.P.R. n. 254/2005;
- vista la delibera di Consiglio n. 37 del 28.10.2013 di approvazione del programma pluriennale di attività 2014/2018;
- vista la delibera di Consiglio n. 22 del 05.12.2016 di approvazione della relazione previsionale e programmatica 2017;
- vista la delibera di Consiglio n. 23 del 05.12.2016 di approvazione del preventivo e del budget per l'esercizio 2017;
- vista la determina del Segretario Generale n. 1 del 09.01.2017 in ordine alla propria competenza all'utilizzo delle risorse previste nel budget 2017;
- richiamato l'art. 47, comma 1 del D.P.R. n. 254/05 che dispone, tra l'altro, che la scelta della forma di contrattazione è di competenza del Dirigente dell'area economico finanziaria, nel caso il Segretario Generale f.f.;
- visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che ha abrogato il D.Lgs. n. 163/2006, ed in particolare l'art.32 relativo alle fasi delle procedure di affidamento;
- visto il D.Lgs. n. 231/2002 modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 sui ritardi di pagamento delle transazioni commerciali;
- vista la Legge n. 190/2012 per la prevenzione e repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;
- vista la Legge di stabilità n. 228/2012, nella parte relativa ad acquisti e locazioni di immobili, ad acquisti di mobili e arredi da parte delle Pubbliche amministrazioni e ad acquisti e noleggi di autovetture;
- vista la Legge di stabilità per il 2017 n. 232 del 21.12.2016;
- richiamata la Legge 28 dicembre 2015 n. 208, in particolar modo l'art.1 comma 502;
- visto l'art. 26, comma 3 della Legge n. 488/99, così come modificato dal D.L. n. 168 del 12.7.2004, convertito nella Legge n. 191/2004, e l'art.1 comma 449 della Legge Finanziaria

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.  
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli



2007 (Legge 27/12/2006, n. 296) laddove stabiliscono che, per l'acquisizione di beni e servizi la amministrazioni pubbliche ricorrano alle convenzioni Consip o Intercent ovvero ne utilizzino i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi per l'acquisizione di forniture e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni;

- ritenuto opportuno provvedere al rinnovo della polizza di Responsabilità Civile Professionale Organismi di Conciliazione per il periodo dal 05.04.2017 al 05.04.2018;
- preso atto che attualmente non sono attive convenzioni Consip/Sater (Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna) relative all'acquisizione dei servizi di cui si tratta;
- considerata l'indisponibilità del meta prodotto nel mercato elettronico MePA Consip e Merer (Mercato Elettronico Regione Emilia-Romagna) ex art.7 commi 1 e 2 del D.L.n.52/2012;
- contattata a tal proposito l'impresa Assiteca S.p.a. di Bologna con email del 09.03.2017, con la quale l'Ente camerale ha in essere un contratto di brokeraggio assicurativo;
- letta la email pervenuta il 31.03.2017 da parte del broker Assiteca S.p.a. di Bologna con la quale si informa che la Compagnia Assicuratrice Arch Insurance Company (Europe) Ltd. di Londra si rende disponibile a dare la copertura del rischio per il periodo dal 05.04.2017 al 05.04.2018 alle medesime condizioni tecniche ed economiche in confronto alla polizza con scadenza il 05.04.2017);
- verificato, ai sensi dell'art.9 comma 7 del D.L.n.66/2014, che il servizio da acquisire non è elencato tra quelli indicati nel benchmark di Consip e pertanto non è possibile avere un'indicazione del prezzo massimo;
- visto l'estratto conto inviato dall'impresa Assiteca S.p.a. di Milano, filiale di Bologna con email del 03.04.2017 indicante l'importo di Euro 1.300,00 per il pagamento del premio;
- verificato il certificato n.PI-08065017I3, pervenuto con lettera prot.7695 del 05.06.2017, da parte dell'impresa Assiteca S.p.a. di Bologna per conto dell'impresa Arch Insurance Company Ltd di Londra, che prevede una copertura assicurativa così dettagliata:  
Limite di indennizzo: Euro 1.000.000,00 per ogni richiesta di risarcimento, Euro 1.000.000,00 in aggregato annuo, franchigia: Euro 1.000,00 per ogni richiesta di risarcimento, data di retroattività 01.01.2011;
- evidenziato che la procedura è stata registrata in data 13.03.2017 sul sito web dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC, ottenendo il seguente **CIG: Z6A1DC96BA**;
- letta la determinazione del Segretario Generale f.f. n.8/2017 con cui viene determinata la prenotazione dell'importo di Euro 1.300,00 necessaria a sostenere la spesa;
- considerata la natura della fornitura, nonché le modalità di esecuzione e l'ammontare dell'importo si esula dal richiedere all'aggiudicatario il deposito cauzionale, e che per la fornitura stessa, data la natura del lavoro, oggetto dell'affidamento ed in particolare delle mansioni svolte dall'impresa contraente, la Camera di commercio ha valutato gli oneri della sicurezza pari a zero in quanto non sussistono rischi di interferenza e pertanto non si procede alla redazione del D.U.V.R.I.;
- ritenuto di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Maria Cristina Venturelli, Segretario Generale f.f. dell'Ente camerale;
- per le motivazioni citate in premessa;

#### **determina**

1. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Maria Cristina Venturelli, Segretario Generale f.f. dell'Ente camerale;
2. che l'oggetto dell'affidamento è la copertura assicurativa R.C. Professionale Organismi di Conciliazione;



Camera di Commercio  
Ravenna

3. che il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è la copertura assicurativa dell'Ente camerale contro le perdite che traggono origine da ogni richiesta di risarcimento fatta da terzi esclusivamente nello svolgimento dell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28 - D.M.180 del 18.10.2010 e s.m.i.;
4. che il valore economico della fornitura quale premio lordo annuo ammonta ad Euro 1.300,00 (Accessori e imposte incluse);
5. che la scelta del contraente Arch Insurance Company Ltd di Londra è avvenuta in seguito alla valutazione del preventivo di spesa comunicato dal broker Assiteca S.p.a. di Bologna;
6. che la norma di riferimento per la scelta del contraente è l'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
7. di confermare il Certificato n. PI-08065017I3 all'impresa Arch Insurance Company Ltd di Londra, per mezzo del broker assicurativo;
8. che la data di inizio del servizio è il 05.04.2017 e quella di completamento è il 05.04.2018;
9. che le clausole ritenute essenziali sono le condizioni contrattuali varie, i limiti di indennizzo, la franchigia, la data di retroattività ed il corrispettivo dovuto;
10. di stabilire che la forma del contratto avvenga con scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 1326 del C.C., con affidamento diretto;
11. di non richiedere il deposito cauzionale;
12. di non procedere alla redazione del D.U.V.R.I..

Ravenna, 13/06/2017

Documento Firmato Digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.  
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli